



Città di **CASTELFRANCO VENETO**

Provincia di Treviso

Via F. M. Preti, 36 - 31033 - Castelfranco Veneto, TV - Tel: 0423.73.54 - Fax: 0423.735580

C.F./P.Iva: 00481880268 – Sito web: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it

Email: info@comune.castelfranco-veneto.tv.it - Pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - GIUGNO 2025

ART. 1 OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina del servizio di stampa di un notiziario istituzionale del Comune per il mese di giugno dell'anno 2025, al fine di garantire ai cittadini informazione e comunicazione sulle attività dell'Amministrazione Comunale.

Nel servizio, di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate dal presente Capitolato.

Le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione della gara in oggetto.

ART. 2 DURATA DELL'AFFIDAMENTO E OPZIONI

L'affidamento del servizio avrà durata pari alla stampa dell'edizione prevista per il mese di giugno dell'anno 2025 e fino alla consegna del materiale di cui l'affidamento, con decorrenza dalla data di stipula del contratto o dell'affidamento del servizio in via d'urgenza qualora ne ricorrano i presupposti.

Il servizio terminerà con la consegna del materiale di cui all'affidamento che dovrà concludersi entro il termine di 7 giorni dalla conferma della trasmessa cianografia del notiziario istituzionale, indicato all'art. 4 del capitolato speciale d'appalto, termine in ogni caso concordato con il Servizio Comunicazione e Relazione con il pubblico.

ART. 3 VALORE CONTRATTUALE

Il valore contrattuale è determinato dal prezzo offerto ed è stimato nel valore massimo di Euro 6.200,00, iva esclusa.

Si precisa che, così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste solo laddove ricorra una delle ipotesi previste dall'Art. 120, commi 1 e 3, del D.Lgs 36/2023. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 4 INDICAZIONI TECNICHE MINIME DEL SERVIZIO

Il servizio di stampa del notiziario prevede le seguenti caratteristiche:

- 16.000 (sedicimila) copie;
- formato A4 (cm 21 x 29,7 e formato aperto cm 42 x 29,7);
- pagine 48 autocopertinate;
- stampate a 4 colori in B/V;
- carta patinata opaca gr/m² 115;
- cucitura a punto metallico;
- consegna a nostro magazzino, il cui verrà comunicato dal servizio competente;
- imposizione e cianografia, compresa spedizione della stessa, inclusa.

ART. 5 ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO, MODALITÀ E PRESCRIZIONI

Il servizio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte.

La Ditta aggiudicataria dovrà:

1. espletare i lavori di stampa in modo corretto, assicurando la presenza di personale esperto;
2. nominare e comunicare al Comune un referente generale del servizio reperibile tramite telefono cellulare e mail in qualsiasi momento durante il periodo di svolgimento delle attività;
3. munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla Legge e dai Regolamenti, anche, nel caso in cui si rendano necessari, in corso di esecuzione del contratto, all'esercizio delle attività;
4. attenersi ad ogni prescrizione che verrà stabilita dai competenti uffici;
5. garantire, tramite propri incaricati, un collegamento costante con la Stazione Appaltante, favorendo uno stretto coordinamento tra le parti, partecipando anche agli eventuali incontri richiesti;
6. attenersi, durante lo svolgimento del servizio, alle direttive che saranno impartite dalla Stazione Appaltante e accettare, in ogni momento, verifiche sull'andamento delle stesse;
7. non far uso, né direttamente, né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, dell'incarico affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
8. garantire tutte le condizioni di sicurezza del personale impiegato, osservando le norme in vigore o emanate durante la vigenza contrattuale che disciplinano i contratti di servizi, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le norme in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di ogni altra disposizione normativa applicabile al personale del servizio di cui trattasi, siano essi dipendenti, collaboratori o soci. L'Operatore Economico aggiudicatario è, pertanto, responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli istituti previdenziali e assicurativi, da altri organi di vigilanza, anche se, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., non sussiste l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.);
9. impiegare personale, regolarmente assunto con contratto secondo le normative vigenti (fiscali, sanitarie), con una comprovata professionalità per il servizio richiesto. L'Operatore Economico aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale di tutto il personale coinvolto nell'appalto.

ART. 6 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune, in qualità di Cliente, assume l'obbligazione del pagamento del corrispettivo, determinato in sede contrattuale, in base all'offerta presentata, con riferimento al servizio effettivamente reso.

ART. 7 CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa disporrà la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la stessa comporta l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto, ossia il relativo periodo non è computato nella durata complessiva del contratto.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra espresso.

ART. 8 CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare il servizio sopra designato l'appaltatore dichiara di aver valutato e tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul nolo dei materiali, sul costo della manodopera e dei trasporti.

Il prezzo costituente l'offerta si intende presentato dall'Operatore Economico in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e non potrà subire revisioni per tutta la durata del contratto. Il prezzo di aggiudicazione è, quindi, invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione della consegna. L'Operatore Economico, pertanto, non avrà il diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non

considerati. La sottoscrizione della documentazione relativa alla procedura di affidamento, compresa la richiesta di offerta e il capitolato speciale, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della documentazione stessa oltre che delle leggi, dei regolamenti e della normativa richiamata in materia di appalti di servizi.

Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata; pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI.

ART. 9 SUBAPPALTO

Si rinvia alla disciplina prevista all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 10 PENALITÀ

Nell'esecuzione dei servizi e a tutela della qualità degli stessi, l'aggiudicatario ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, nonché alle successive indicazioni fornite formalmente dalla Stazione Appaltante.

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella prestazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo della consegna del materiale rispetto ai tempi previsti dell'art. 2 del presente Capitolato: massimo 2 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- b) qualsiasi inosservanza agli obblighi contrattuali non riportata esplicitamente qui che possa in qualche modo creare disservizio: da un minimo dello 0,5 per mille ad un massimo dell'2 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC, alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della PEC di contestazione.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Stazione Appaltante mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa al periodo nel quale è adottato il provvedimento ovvero in alternativa ad incamerare la garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla Stazione Appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

ART. 11 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata non autenticata, utilizzando il format generato dal sistema di e-procurement MEPA di Acquistinretepa – CONSIP.

Il documento contrattuale generato dal MEPA, nel caso sia di valore superiore ad Euro 40.000,00, è soggetto all'imposta di bollo come definita nella tabella A, di cui all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

L'assolvimento di tale imposta dovrà avvenire con modalità telematica, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" - F24 ELIDE (RISOLUZ. N. 37/E 28/06/2023 Agenzia delle Entrate).

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvi i casi di risoluzione di diritto previsti dalle norme vigenti, che si intendono integralmente richiamati, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora, durante la sua esecuzione, l'Affidatario si renda colpevole di frode o grave negligenza, o contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In tali casi i servizi saranno affidati ad altra ditta, gravando i maggiori oneri sulla ditta inadempiente.

La facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto sussiste inoltre nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- cessione, totale o parziale dei servizi.

La Stazione Appaltante, nei casi sopra indicati, può risolvere il contratto previa comunicazione all'interessato tramite posta elettronica certificata (PEC). In questo caso l'Affidatario avrà diritto solo al pagamento della parte del servizio regolarmente svolta e sarà passibile del danno derivante alla

Stazione Appaltante dalla mancata esecuzione del servizio, dalla stipula di un nuovo contratto e dalla esecuzione d'ufficio.

ART. 13 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente del contratto stipulato in relazione al servizio in oggetto, sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.

ART. 14 FATTURAZIONE, MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico.

Le fatture elettroniche dovranno riportare i dati di seguito indicati, che saranno comunicati all'Appaltatore con nota della stazione appaltante:

- Codice Univoco del Comune di Castelfranco Veneto: UFLO8N;
- Codice Identificativo Gara (CIG);
- Numero e data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- Tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture elettroniche sarà effettuato entro trenta giorni e previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario.

Il Responsabile Unico del Progetto si riserva di disporre la sospensione dei pagamenti in caso di manifesta imperizia o di non adeguato svolgimento del servizio, previa contestazione formale e salvo l'applicazione delle penali previste dall'articolo 10 del presente Capitolato.

L'aggiudicatario si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di regolarità contributiva di cui all'art. 4, comma 14bis, della L. n. 106/2011.

In base a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'I.V.A. da parte degli enti pubblici direttamente all'Erario. Di conseguenza, la stazione appaltante pagherà all'appaltatore il solo corrispettivo imponibile della prestazione di servizi.

ART. 15 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, e s.m.i., l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della sopracitata legge, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 16 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - della Regione Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni Veneti, e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata del settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (approvato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 10/05/2021 e reperibile sul sito: <https://amministrazionetrasparente.comune.castelfrancoveneto.tv.it/home/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara-e-contratti-dal-2024/>). Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con il Comune, ad applicare quanto previsto dal predetto Protocollo di legalità, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Comune di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti. In osservanza a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, l'appaltatore, il proprio personale e i collaboratori devono adeguarsi al Codice di Comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed

a quello dei dipendenti del Comune di Castelfranco Veneto, reperibile sul sito:

<https://amministrazionetrasparente.comune.castelfrancoveneto.tv.it/home/disposizioni-general/atti-general/> .

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso i Servizi di Staff per le finalità di gestione del procedimento e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l'interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente dei Servizi di Staff delegato al trattamento dei dati.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è la dott.ssa Chiara Perozzo, Segretario Generale – e-mail: chiara.perozzo@comune.castelfranco-veneto.tv.it.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelfranco Veneto con sede in Via F.M. Preti 36 – 31033 Castelfranco Veneto – PEC comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it, nella persona del Sindaco pro-tempore.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è avv. MATTIA TACCHINI, via XX Settembre 46, 28925 VERBANIA (VB) raggiungibile all'indirizzo e-mail: mt@mattiatacchini.it - pec: mattia.tacchini@pec.it.

I dati personali trasmessi dall'aggiudicatario con la documentazione relativa all'affidamento, saranno trattati – ai sensi del D. Lgs.30 giugno 2003 n.196 – esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.

Le Parti, Stazione Appaltante e Operatore Economico aggiudicatario, si impegnano a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente dal qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Operatore Economico aggiudicatario sarà, a seguito della stipula del contratto, incaricato quale Persona autorizzata al trattamento dei dati personali, tramite specifica delega di autorizzazione da parte del Titolare.

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Chiara Perozzo

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e
norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografata*